

Signori

Un senso di gratitudine e di dolore insieme in me produce il dovere che oggi sto per compiere innanzi a Voi. Un'urgenza così presto non aspettavasi che si dovesse venire all'applicazione degli articoli 19 e 21 di quello Statuto che generosamente le donava il Magnanimo Re Carlo Alberto; e se allora piangeva, essa commossa sulla recata, trova di quel Grande confortasi nelle virtù del Giovine di Lui. Il suo cuore ed affretta il momento di dimostrare la propria riconoscenza verso la piissima Regina vedova e gli illustri figli, come ben lo palesate. L'altro giorno in cui il Ministero fu invitato a presentare la Legge per lo stabilimento della Giustizia Civile.

Ed è a questo dovere appunto che attualmente io adempio e confesso che sotto un aspetto complicato e di non mediocre rilevanza presentavasi



l'emergenza in cui quattro erano - i) quelli da trattarsi, cioè:

1° Assegnamento al Monarca Carlo Alberto per il tempo che sopravvisse alla sua abdicazione?

2° Soluzione della Corona tanto in bui stabili, quanto in assegnamento sulle Finanze per il Regnante Sovrano.

3° Sovrano per S. M. la Regina vedova Maria Teresa.

4° Appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova?

Non nuovo sparsi punti da discutersi, ciò che riguarda alla soluzione della Corona per il tempo troppo breve, in cui durò il Regno costituzionale del Re Carlo Alberto, dappoi tale questione trovasi in modo preciso definita dall'art. 19 dello Statuto.

La media del decennio anteriore allo Statuto è quella che determina un siffatto assegnamento; tale media come risulta dall'unico quadro notato V. desunto dagli Spogli Generali ritira a L. = 4, 672, 223. 67. Essa fu stabilita sul decennio 1847 al 1856 ritenendo che all'epoca dello Statuto lo Spoglio del 1847 non era ancora approvato, mentre l'annata finanziaria trovavasi tuttora in corso.

Se l'affatta giudica avesse dovuto stabilirsi coll' inclusione del 1849, ed esclusione del 1859, avrebbe rilevato a $\text{L.} = 4632, 013 35$, cioè avrebbe portato una differenza in più di circa $\text{L.} = 19/100$.

La misura risultante da tali computi è quella che debbe regolare le competenze della Vesta Civile fino a tutto il 1° Aprile 1849; e siccome l'affatte spese si corrispondono a periodi anticipati.

Le circostanze cambiano poi essenzialmente dopo l'abdicazione di quell'ottimo e virante e dolorosissimo riesce il trattare di quelle poche imperioche di troppo breve durata. Su quel riposo che volle S. M. usare.

Quel Re; il quale con atto Magnanimo, recedendo dal Erone non volle domandare un solo obolo alla Nazione, fece l'espresso divieto di nulla ripetere delle stupide collezioni di oggetti d'arte a due spese riunite nei Regii Palazzi volendo che restato essi alla Corona come dono fatto allo Stato.

In questo disinteressato e nobile procedimento si spiega l'unione di Carlo Alberto, la



cui vita fu una continua abnegazione
di se stesso e che nulla risparmiando
sul ristretto suo patrimonio in-
coraggiamente alle arti in sommi-
=nistrar lavoro alla Classe indigente
ed in opere di beneficenza, lasciò
l'esempio forse unico d'un Sovrano
il quale si ritirò alla vita privata
con un reddito così modesto da
poter appena in solitario letto
compiere il giro dell'anno, se pure
la Provvidenza avesse stimolato
di lasciar tanto continuare una
vita piena di sacrificii.

È noto però come fosse
nell'ordine del Parlamento di
supplicare la M. A. di accettare
con assegnamento corrispondente
all'alto suo grado ed alla
dignità della carica?

È me, come parte del
Potere esecutivo, incumbere il
dovere di farvi l'interprete di
tal voto, ma la breve durata
del riposo da quel Magnanimo
creato concertò i piani su
cui doveasi provvedere. Resterebbe
perciò da determinarsi l'assigna-
mento di cui il medesimo avrebbe
dovuto godere e da pagarne
quindi ai Reali Eredi il prorata
dal 1° Aprile a tutto Luglio 1819;
cioè per quattro mesi.

Io non mi farò certamente
a' progettare limiti alle Deliberazioni
del Parlamento; ma una Legge
speciale sul proposito non potendo
più avere un effetto costitutivo
io lascio alla Camera di votare
quell'assegnazione che crederà del-
caso per i quattro mesi all'incirca
in cui durò il periodo dell'abdicazione
offrendomi pronto a' somministrare
tutti i ragguagli di cui la medesima
potesse abbisognare.

Ultro ora mi vi argo =
= merito che per me e per chi ha
l'iniziativa della proposizione
è di somma delicatezza. Forte
esso sulla Lista Civile dell'
attuale Sovrano.

Di due parti componesi
la dotazione da farsi alla
Corona per il nuovo Regno, cioè
assegnazione di stabili e mobili,
ed assegnazione d'una annua
rendita sulle Finanze dello
Stato.

Il Ministero si è occupato
della designazione di quegli
stabili che, o per l'indole loro
propria, o per speciali caratteri,
dovranno a suo avviso entrare
nella dotazione della corona,
avuto anche riguardo alla

ereditate famiglia del Sovrano, e
di quegli altri che debbono per
lo addietro annersi alla corona
stessa, parve dover essere incorporati
al Demanio dello Stato, in proporzione
de' varii di affetti immobili, o per
la loro magnificenza, o per la
specialità dello scopo non
potrebbero altrimenti essere
appropriati che all'uso del
Sovrano ed a far risplendere
la dignità della Curia, tuttavvi
altre possono per commodamente
far parte del pubblico Demanio.
Due elenchi notati A. B.
che fanno parte del primo
progetto di Legge di cui darò
lettura giudicando quali stabili
formerebbero la dotazione della
Corona e quali altri ne vorrebbero
stralciati.

Alcuni degli stabili destinati
alla dotazione sono produttivi:
la loro rendita è indicata nel
quadro seguente F. per annue
L. 65,872. 3/4; e di tale prodotto
potrà tenersi conto nella gestione
della Cassa Civile in numerario.


Lo studio della questione
ha pure fatto conoscere che
varie delle spese finora sopportate
dalla Corona doveano più

giustamente passare a carico
dello Stato e ripartirsi sui
bilancci cui sono più appropriate.
Numero esse designate nell'
Stesso votato G. per una
Somma di $\text{L. } 2,225,338,94 \frac{4}{10}$.
In quale si resterà a peso delle Finanze
per $\text{L. } 330,062,90 \frac{4}{10}$ a carico
del Duca di Genova per
 $\text{L. } 2,472,062 \frac{4}{10}$.

Fra le spese da inserirsi
nei bilancci dello Stato figura
una somma di $212,2100$ per stipendi
trattamenti e pensioni la cui
estinzione profitterà in definitiva
alle Finanze.

Nel progetto di Legge
fu indicato il modo in cui
dovrà il Re godere degli stabili
assegnatigli in dotazione; non
parve però necessario di notare
che la loro alienazione e
permuta dovrebbe all'occorrenza
essere autorizzata per legge
comechè dall'Art. 14 dello Statuto
e dall'Art. 1° del progetto medesimo
si manifesta che la dotazione
non conferisce la proprietà.

Le non troppo gravi
erauo le difficoltà che si presen-
tarono nel predisporre questa
prima parte della dotazione



molto più ardua arrisarsi la
questione circa all' asseguamento
della rendita sulle Finanze,
cioè alla Rista civile propriamente
detta.

Lo splendore del trono
rivestito degli ordini costituzionali,
il decoro della nazione al confronto
delle altre potenze, l'esempio di
altri Stati costituzionali, le
benemerenze dell' Augusta famiglia
Sabauda, la condizione attuale
della famiglia stessa, le circostanze
del Reitor e del figlio che le
molte volte esposero la vita per
una causa fatalmente interdetta,
gli interessi delle Finanze sono
tutte considerazioni che insieme
accumularsi a rendere malagevole
lo scioglimento della questione in
discorso. Se potessero servir gli esempi
del passato non mancano affatto
gli elementi acconci ad una appropria
definizione del dubbio.
Havvi l'esempio di quanto corrispondevasi al defunto Sovrano
Carlo Felice, la cui media
in un decennio supera le
L. 4, 200, 000.

Nello scorso secolo in cui
lo Stato era in più angusti
confini ristretto, e le rendite

forse appena pareggiavamo il terro
delle attuali. L'acquamento
sulle Finanze superò qualche volta
i tre milioni. E sorpassò pur
anche le 5. 600,000, oltre di
che le spese attorne ai fabbricati
non erano in quell'epoca a carico
dell'Azienda della Real Casa.

Un altro precedente ricavasi
inoltre dalla media della Vestra
Città di cui godeva il Regnante
Carlo Alberto.

Non avrà dubbio che la
media delle spese dell'ultimo Regno
presenti una delle basi più certe
non già per determinare un limite
ma sì veramente per formare un
punto di partenza nel determinare
la nuova Lista Civile, essendo che
le risultanze delle spese formano
il più certo indizio dei bisogni
cui debbesi provvedere.

Ed al determinare la
dotazione pecuniaria avrebbersi
poi a tener conto delle spese che,
come si accennò, veranno dedotte
dai pesi della corona, non che
dei prodotti degli stabili che
si comprendevano nella dotazione
immobiliaria della medesima.

Io reudo conto di queste
circostanze per l'adempimento

del mio dovere, ma il Ministero
crede dover si astinere dal fare
alcuna esplicita proposizione
riguardo alla misura dell'
assequamento, e secondo i
ricevuti ordini rimette la
definizione del punto all'auto-
rità del Parlamento essendo
esso il giusto apprezzatore della
dignità del Trono costituzionale
della Monarchia non che della
testimonianza che la medesima
stimava di rendere al figlio
del Generoso Vargitore dello
Statuto.

Ad esaurire la materia
riguardante la Questione civile
del Requante Sovrano, resta a
parlare della data da cui
dovrebbe decorrere l'assequamento
da determinarsi.

In questo proposito
rammenterò che la Questione
Civile del compianto Re
Carlo Alberto deve continuare
suo a tutto Marzo 1849 che
a tutto Luglio scorso gli compe-
tava un'assequamento come
Sovrano abdicatario; e che
dalla data dello Statuto la
Monarchia avrebbe dovuto assequare
al Principe Ereditario il Duca

S

di Savaria un congruo assegnamento
per le private Tue Spese. Da
continuare fino al giorno in cui
sali al treno.

Le condizioni cambiarono
cesi presto che non si ebbe tempo
ad adempire a' fatti
provvedimenti.

Oggiungero poi che nel
frattanto ed ancora al giorno
di oggi la Lista Civile
continua a' sopportare tutte le
spese che dovrebbero trasferirsi
sui bilanci dello Stato e che
attualmente resterebbero tanto
imputate le cose che ben
difficile riuscirebbe di separare
dette spese da quelle veramente
proprie della Lista Civile, e
di suddividerle poscia fra i
diversi bilanci, i quali d'altronde
sarebbero ormai pienamente
consumati e non avrebbero
fondi appositi e specifici
onde rimborsarle.

Per tutte queste considerazioni,
per la semplificazione delle
operazioni e per la chiarezza
dei Conti ho ravvisai perciò
conveniente di proporre che
in nuovo Lista Civile
non cominci che dal 1° Gennaio 1850,



che sino a tale epoca continui
esser sul piede del decennio ante-
riore allo Statuto, sotto la direzione
di L. 12,200, per il provento
dal 1° Aprile a tuttoembre p.s.
delle L. 23,600 importo, giusta
il quadro D. di alcune spese
che cessarono per la Lista
Civile e per lo Stato. con che
per altra parte continui per
tutto l'anno 1849 a carico della
stessa Lista Civile tutte le spese
che passeranno di poi a peso
della Finanza.

Questa continuazione della
Lista Civile sul piede adottato
per il defunto Sovrano, mi pare
del resto consentanea alle delibe-
razioni del parlamento il quale
nelle leggi relative al pagamento
delle spese dello Stato votò
la soddisfazione delle spese
ordinarie della Lista civile a
morua dei progetti di bilanci
che erano stati presentati.

Vedrà poi la Camera
se, prescindendo dal votare lo
speciale essequimento che
poteva spettare al Magnanimo
Carlo Alberto dopo la di
lui abdicazione non sia il caso.

di fare, in compenso, un competente
credimento alla 'Cassa Civile'
del 1849 per le gravi spese che
dovette in tal occorrenza sopportare.

Lasciando ora questo argomento
mi è d'uopo parlare dell'art. 21
dello Statuto dove dice che per
legge regia provveduto al
Sovario della Regina).

Già pur troppo su d'ora
si verifica questo lagrimevole caso
per la inaspettata morte del
Re Carlo Alberto.

Trattasi di provvedere di
un congruo asseguimento la
più saggia Regina che in se riunisce
i due riveriti titoli di Consorte
di quel Principe Magnanimo
che le pubbliche strutture a lei
ed al popol suo precocemente
rapirono e di Genitrice
dell'ottimo Sovrano dal Cielo
destinato col concorso vostro
a ripararle.

Della misura dei
Sovari due non remoti esempi
si hanno l'uno in quello della
Regina Maria Teresa Vedova del
Re Vittorio Emanuele e l'altro
in quello della Regina Maria
Cristina la cui generosità il popolo
ed i poveri specialmente ebbero
non sì molto a lamentare.



Ad unumque ferens assignati
L. 500 sm con Palazzo e Villeggiatura
convenevolmente arredati, con profu-
le Argenterie, e con Carrozze
e Cavalli.

Di questi diversi oggetti
non sarebbe questione d'io a
tanto che l'Augusta Regina
Nedova si compiacesse d'aver
Stanza comune col Re di Svi-
zgia, talché io mi limito a
proponerli col secondo progetto di
Legge l'assegnazione pecuniaria
della medesima coll'annua
Somma di L. 500 sm dal giorno
29 Luglio 1849, cioè da quello
successivo alla morte del Re
Carlo Alberto, ovunque così
la tenue differenza di L. 50 sm
in quanto risulta dagli aumenti
dei denari, quale frazione
era unicamente prodotta dalla
conversione coll'aumento del 5%
della Somma di L. 450 sm, antiche
in cui era stabilito il Sovario
della Regina Maria Teresa
al quale fu paraggiato in Lire
nuove quello della Regina Maria
Cristina le cui private rendite
erano però ben altrimenti vistose
che non quelle della Regina
Nedova del Re Carlo Alberto.

Ultimo a trattarsi nella

attuale emergenza si è il punto
dell' appannaggio da stabilirsi
a favore del Duca di Genova,
a norma del disposto dal
Sovranità Art. 21 dello Statuto.

Anche su questo argomento
viene in acconcio l'esempio di
quanto fu praticato in altri
tempi a favore dei Principi
della Famiglia Reale.

Risulta dalle Statute
del 3 Giugno 1783, che ciascuno
dei Principi figliuoli del Re
Vittorio Amedeo, prescrivevasi
l'appannaggio in L. 200/m
antiche pari a L. n. 240/m,
da aumentarsi pel doppio in caso
di annuogliamento, con, beninteso,
sempre l'abitazione.

Secondo questi precedenti
rispetto al Principe Ferdinando
Maria Alberto, Duca di Genova,
all'Esposuatore di Sescliera,
unico fratello del Regnante Sovrano,
secondo ed ultimo figlio del Magnanimo
Carlo Alberto, sarebbe da
proporli in di lui favore l'appan-
naggio nell'annua somma
di L. 480/m come già per
ciascuno dei diversi figli del Re
Vittorio Amedeo ~~stato~~
~~storicamente~~ ~~stabilito~~, riflettendo




però alle gravi angustie dell' Erario il Ministero debbe suo malgrado limitarsi a proporre sul tale appannaggio alla sola annua somma di L. 300/00 oltre all' assegnamento del Salario Eccellente per di lui abitazione il quale per questo unico fine rimane staccato dalla Rotta Civile dell' attuale Reguante.

La decorrenza di tale appannaggio dovrà, a tenore del detto Decreto dallo Statuto aver luogo almeno dal 1° Aprile 1848 e le analoghe disposizioni formano l'oggetto del mio progetto di Legge di cui darò lettera insieme ai due altri di cui ho fatto cenno.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

M. Pignatelli

Prop. 
N.º 67.

Tre progetti di legge
presentati dal Ministero di Finanze
in tornata del 9. 9^{mo} 1869.

1.º Dotazione della Corona

Lista civile per il regnante Sovrano, e
spese relative al Magnanimo Re Carlo Alberto
per il tempo che sopravvive alla sua abdicazione.

2.º Dovario per S. M. la Regina Vedova
Maria Teresa

3.º Appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova